

XCVIII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Proposta del Senatore Pepoli C. approvata all'unanimità — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Dichiarazioni e ritiro dell'emendamento del Senatore Cannizzaro all'articolo primo — Domande e proposte di varianti del Senatore Maggiorani all'articolo primo cui risponde il Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Maggiorani, combattute dal Presidente del Consiglio — Schiarimento del Senatore Cannizzaro — Reiezione dell'emendamento del Senatore Maggiorani — Proposta del Senatore Maggiorani al terzo comma — Obbiezioni del Presidente del Consiglio, ed osservazioni del Senatore Cannizzaro — Ritiro della proposta — Approvazione dell'articolo primo — Appunti del Senatore Maggiorani all'articolo secondo — Spiegazioni e proposte del Presidente del Consiglio — Proposta di rinvio dell'articolo secondo fatta dal Relatore — Osservazioni del Senatore Amari professore, cui rispondono il R. Commissario e il Presidente del Consiglio — Rinvio dell'articolo secondo alla Commissione, approvato — Raccomandazione del Senatore Cannizzaro sull'articolo terzo — Variante proposta dal R. Commissario all'articolo terzo, accettata dalla Commissione — Approvazione degli articoli terzo e quarto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Commissario Regio, Senatore Bo: più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore PEPOLI C. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PEPOLI C. Io ebbi l'onore, allorché giunse la notizia dell'abdicazione del Re Amedeo alla Corona di Spagna, di proporre al Senato parole di devozione e di affetto al Principe nostro valoroso, nel momento solenne in cui egli aveva deposta quella Corona, alla quale era stato chiamato dal voto degli Spagnuoli.

Il mio desiderio fu unanimemente approvato dal Senato con un ordine del giorno, che allora ebbi l'onore di proporre.

Ora, avendo appreso che il nostro valoroso Principe Amedeo tornato in Italia, ha, con un atto compiuto dal sig. Presidente e testè indicato nel processo verbale, riacquistati i diritti di cittadino, e che quindi noi abbiamo recuperato l'onore ed il diritto di averlo fra noi, spero che il Senato con eguale benevolenza vorrà accettare ed approvare il seguente mio indirizzo, che può avere anche forma di ordine del giorno.

Ho quindi l'onore di proporre all'approvazione del Senato, che l'atto compiuto dal nostro Presidente e di cui si parla nel processo ver-

bale, sia comunicato a S. A. il Principe Amedeo a nome di tutto il Senato, lietissimo di averlo novellamente nel suo consesso.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Pepoli a voler comunicare la sua proposta al banco della Presidenza, affinchè io la legga e la metta ai voti.

Ecco la proposizione del Senatore Pepoli:

« Ho l'onore di proporre all'approvazione del Senato, che l'atto compiuto dal nostro Presidente, e di cui si parla nel processo verbale, sia comunicato a S. A. il Principe Amedeo a nome di tutto il Senato, lietissimo di riaverlo nel suo Consesso. »

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata all'unanimità.)

Ora, se non si fanno altre osservazioni, il verbale della precedente seduta sarà approvato.

(È approvato.)

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

La deputazione provinciale di Treviso di un album fotografico con note illustrative, pubblicato nell'occasione dell'Esposizione nazionale della Provincia di Treviso.

Il signor Dottor A. Bos di due copie di un suo opuscolo pubblicato a Parigi col titolo : « *La Loi italienne sur les Corporations Religieuses et les Biens du Clergé de Rome.* »

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, un progetto di legge che ebbe già il voto della Camera dei Deputati per « Sospensione del pagamento delle imposte dirette in alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni o da altri disastri avvenuti nell'anno 1872, e nuovi provvedimenti relativi ai medesimi. »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, della presentazione di questo progetto di legge, che sarà subito stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Ora si prosegue la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ieri aveva proposto un emendamento allo scopo che il Senato deliberasse intorno all'istituzione di quel tale funzionario, col nome d'Ispettore sanitario provinciale, che io intendeva porre accanto del Prefetto.

Il Ministro, a ragione, mi invitava a sviluppare questa mia proposta, perchè non si poteva intorno a questo funzionario deliberare, se prima non si vedeva quali dovessero essere le sue attribuzioni, quali i rapporti che potesse avere colle autorità che lo nominarono, e quale remunerazione debba spettargli, ecc.

Persoddisfare a questo mio dovere, io leggo l'insieme delle modificazioni che naturalmente negli altri articoli porterebbe l'introduzione del mio emendamento all'articolo primo.

Come ho già detto, all'articolo primo si dovrebbe aggiungere, ove dice: « I Prefetti saranno assistiti dai Consigli sanitari provinciali » le seguenti parole: « dagli Ispettori sanitari e dai Consigli sanitari provinciali. »

All'art. 4, ove si parla delle attribuzioni dei Prefetti, in cui si dice: « i Prefetti vegliano, ecc. » avrei detto: « i Prefetti assistiti da Ispettori sanitari provinciali, ecc. »

Avrei anche dovuto proporre un nuovo capitolo per parlare di questi Ispettori sanitari provinciali che si sarebbero introdotti.

Ecco il tenore di questo nuovo capitolo che io avrei proposto:

« Vi sarà in ogni Provincia un Ispettore sanitario provinciale. Egli sarà componente, e Vice-Presidente del Consiglio sanitario provinciale; verrà nominato dal Ministro per la durata eguale a tutti gli altri componenti del suddetto Consiglio e godrà di un'indennità che verrà fissata nel decreto di nomina.

» Assisterà il Prefetto nell'esercizio di tutte le attribuzioni affidategli da questa legge, riferendo a lui i voti e le proposte del Consiglio sanitario e tutti gli affari riguardanti la sanità pubblica; curando l'esecuzione delle decisioni da lui prese; proponendo, ove occorrono in conformità alla legge, indagini ed ispezioni, ed

eseguendo quelle che saranno a lui direttamente affidate dal Prefetto.

» Potrà essere incaricato dal Prefetto di corrispondere in suo nome colle autorità sanitarie subordinate in limiti ed affari designati.

» Comunicherà al Consiglio sanitario provinciale le deliberazioni prese dal Prefetto sulle proposte fatte dal medesimo Consiglio e intorno ad affari sanitari a cui ha provveduto direttamente e darà tutte le notizie e schiarimenti che la Prefettura ha, e che gli saranno richiesti sulle cose su cui il Consiglio discuterà.

» Curerà soprattutto di raccogliere tutti gli elementi, provocare e fare le opportune indagini sulle circostanze dei fatti sanitari della Provincia, utili alla compilazione del Rapporto statistico annuale, che deve essere fatto dal Prefetto, in esecuzione dell'articolo 4° di questa legge. »

All'articolo 22, relativo alla composizione dei Consigli sanitari provinciali avrei detto: « Il Consiglio sanitario provinciale è composto:

» Del Prefetto che lo presiede e dell'Ispettore sanitario, Vice-Presidente. » Il resto come nel progetto.

Io ho presentato, dietro invito, alla Commissione questo mio emendamento che depongo sul tavolo della Presidenza.

Questo emendamento tende a far conoscere la portata che io avrei voluto dare a questo nuovo funzionario e la Commissione a cui l'ho sottoposto, accettandolo in parte, avrebbe formulato un articolo che sarà a suo tempo proposto.

In questo articolo, presso a poco, sarà detto che il Segretario del Consiglio sanitario provinciale, che sarà un uomo tecnico, assisterà il Prefetto con quelle norme che saranno stabilite con Decreto Reale ed anche con quelle indennità che saranno statuite secondo l'importanza del servizio.

Quest'emendamento certamente provvede ad una parte dei bisogni che io aveva messo in evidenza.

Non credo che esso collochi questo funzionario tecnico a quella altezza alla quale io lo avrei voluto collocare; ma pure provvede, non vi è dubbio, a molti bisogni, e sarà sufficiente perchè un Prefetto di buona volontà possa, per mezzo di esso, amministrare discretamente questo ramo del pubblico servizio.

Quest'idea fu accettata da tutti i membri della

Commissione compresi gli illustri medici che ne fan parte, e che son certamente gelosi quanto me, della dignità della loro professione.

Dopo questa autorevole manifestazione, mi sono convinto che è impossibile ottenere ciò che io chiedeva, e perciò, dopo avere spiegato come era mio dovere, il mio emendamento, io lo ritiro e mi associo alla proposta della Commissione la quale dà una parte rilevante all'elemento tecnico nella gestione delle cose sanitarie, parte da persone autorevolissime creduta sufficiente per raggiungere lo scopo che io mi proponeva.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha ritirato il suo emendamento.

La parola, è ora all'onorevole Maggiorani che l'aveva chiesta fino da ieri, sull'articolo 1.

Senatore MAGGIORANI. « Titolo I. Capitolo 1. Della tutela della Sanità pubblica. »

Pregherei l'onorevole Relatore della Commissione a volermi dire, se con questa espressione s'intenda tutta la suppellettile sanitaria, compreso l'esercizio dei varii rami dell'arte salutare, o se questo esercizio non vi sia compreso.

Nel primo caso amerei che si dicesse chiaramente, poichè nella letteratura medica, e nel linguaggio tecnico la sanità equivale all'igiene pubblica e l'esercizio dell'arte salutare forma soggetto della polizia medica; sono due rami separati che hanno un fine diverso ed una diversa organizzazione. Quindi se il Ministro provvede ad ambedue i rami mi parrebbe utile d'indicarlo espressamente, dicendo: «Della sanità pubblica, e dell'esercizio dei varii rami dell'arte salutare», altrimenti non ci troviamo d'accordo col linguaggio medico.

Il dubbio non è chiarito dall'art. 2 ove si stabilisce che «le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno, poichè anche qui si ripete la nuda espressione di *sanità*».

E poichè presso i medici sotto il nome di sanità non suol comprendersi la sorveglianza all'esercizio dell'arte, così presso alcuni potrebbe farsi il quesito: quale sia l'autorità preposta alla ridetta sorveglianza, e se in caso di inconvenienti occorsi nell'esercizio della medicina, si debba ricorrere al Ministro dell'Interno o al Consiglio sanitario o ad altra autorità. Imperocchè nel Codice vengono commi-

nate pene ai trasgressori delle leggi sanitarie nell'esercizio di qualche ramo dell'arte salutare, ma chi inquisisca, e chi giudichi, non si dichiara.

Poi si dice *la tutela*. Mi pare che la scelta del vocabolo non sia felice.

Tutti assumono la tutela della salute pubblica, perfino il medico comunale, i Consigli e quanti hanno parte in quest'amministrazione della sanità pubblica.

Io direi piuttosto *il governo*, poichè il Ministro governa, non tutela. Tutti tutelano, ripeto, la sanità pubblica; anche i semplici medici quando fanno una relazione sopra un pericolo imminente, tutelano la sanità pubblica. Dunque io proporrei questo cambiamento:

Il governo della sanità pubblica, e non mi piacerebbe neppure quel verbo, *appartiene*, che esprime un diritto di proprietà. Queste sembreranno minuzie di vocaboli, ma infine io credo che il vocabolo *esercitare* farebbe più al caso.

L'eredità del padre *appartiene* al figlio, ma il governo si esercita.

Direi dunque: *Il governo della sanità pubblica non escluso l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare viene esercitato dal Ministro dell'Interno*, omettendo, *esclusivamente*, che è un vocabolo in contraddizione col Codice, perchè all'art. 4. si dice: « I Prefetti ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di somma urgenza; » e all'art. 7 si ripete lo stesso del Sindaco. Ora basterebbe quest'eccezione per dimostrare che il Ministro dell'Interno divide il suo governo coi Prefetti e coi Sindaci.

Poi vi è di più. Giusta l'art. 19 il Consiglio superiore di sanità esercita autorità propria, pronunciando con decreti.

Quando si parla di *decreto* vuol dire che si delibera; questo è il significato della parola.

a) Nella prima linea *sui reclami contro le deliberazioni*, (e qui la parola pare sbagliata, poichè è concetto fondamentale del Codice che i Consigli provinciali abbiano voto consultivo e non deliberativo) *dei Consigli sanitari provinciali*. E nella seconda:

b) Sulle condizioni e sui titoli dei nazionali ed esteri, i quali domandano di esercitare nel regno le professioni di medico-chirurgo, di farmacista, di levatrice e di veterinario.

Ecco adunque due altri casi in cui il Consiglio superiore, potendo decretare di sua propria

autorità, non potrebbe dirsi che il Ministro governi *esclusivamente* la cosa pubblica riguardo a sanità. E notisi che tali casi non sono rare eccezioni, ma possono occorrere con frequenza ed occorreranno anche più spesso, allorchè la pubblica igiene avrà preso un maggiore sviluppo.

In un Codice più che altrove l'esattezza del linguaggio è di assoluta necessità, per non dar luogo a interpretazioni diverse e a cavilli nei casi contenziosi. Quindi pregherei l'onorevole Relatore della Commissione a darmi una spiegazione sopra questo punto.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Maggiorani a dirmi se presenta fin d'ora il suo emendamento, ovvero se attende le spiegazioni della Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Attendo le spiegazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Col progetto di Codice sanitario vien tutelata la sanità pubblica fusa nelle due parti, polizia medica ed igiene.

Ora se la legge tutela la salute pubblica, ed infatti la massima parte di questi titoli, capitoli, ed articoli sono riferibili a questa stessa tutela, chi è il tutore?

Il tutore è il responsabile, è quello che deve prendere sopra di se la responsabilità degli atti risguardanti l'esercizio della tutela della salute pubblica.

Ora se il Ministro dell'Interno è il tutore della salute pubblica, e tutti gli atti, che emanano dagli uffiziali governativi, sono dipendenti dal Ministro dell'Interno, mi pare che egli solo sia il tutore della legge, e per conseguenza troverei giusto che la tutela della pubblica sanità, in cui si comprende la polizia medica e l'igiene, fosse affidata al Ministro dell'Interno.

Quando poi il Senatore Maggiorani trova che il Consiglio Superiore di Sanità decreta, e ciò in un caso solo, che è quello dei reclami che vengono fatti dagli interessati giudicati in altri consigli, al Consiglio Superiore di Sanità, (è questo il caso in cui il Consiglio Superiore di Sanità decreta) egli, l'onorevole Maggiorani, deve osservare che quel Decreto, che è un Decreto a cui si sottomette lo stesso Ministro dell'Interno, viene per emanazione dell'Autorità che il Consiglio ha dal Ministro medesimo.

Se ne vuole una prova evidente e chiara, eccola: se il Consiglio superiore di sanità facesse un Decreto il quale offendesse la persona che è oggetto del Decreto stesso e che questa persona rispondesse: voglio appellarmi al Parlamento, e si appellasse al Parlamento, chi deve difendere la propria responsabilità? Non già il Presidente del Consiglio superiore di Sanità, no, deve lo stesso Ministro difendere la propria responsabilità. Dunque se questo è, mi pare che anche quando il Consiglio superiore di Sanità decreta in qualche caso che è indicato dalla legge, l'autorità che egli ha di decretare emana dal Ministro dell'Interno, perchè a lui spetta la responsabilità, e perchè, quando fosse chiamato a dar ragione di quel giudizio, è egli stesso, che, come responsabile, si deve difendere. Ed ecco perchè è detto in questo primo comma *esclusivamente*. Che la polizia medica e l'igiene, che il Senatore Maggiorani vorrebbe vedere continuamente distinte, siano fuse nel Codice sanitario in quelle parti che a questi due rami appartengono, io mi permisi di accennarlo quando mi cadde il proposito di fare alcune osservazioni al professore Maggiorani medesimo, in risposta di quelle che egli aveva offerte, e per conseguenza non ritorno sopra questo argomento. Quindi il Ministro dell'Interno è il tutore della sanità pubblica in cui è compresa la polizia medica e l'igiene ed appartiene ad esso esclusivamente l'autorità perchè appartiene ad esso la responsabilità.

Questo è quello che io potrei replicare al Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. È permesso ancora di parlare?

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Quanto alla scelta della parola *tutela* in luogo di *Governo*, io mi appello ai giureconsulti, e non credo che la parola *tutela*, esprima la forza delle attribuzioni del Ministro, ma non voglio farne questione. Con questa sostituzione di vocaboli io non tendeva a menomare l'autorità del Ministro, ma invece a rialzarla, attribuendole il suo giusto valore e distinguendola più nettamente da quella dei Consigli, dei Prefetti e dei Sindaci che tutelano anch'essi la salute pubblica.

Quanto alla distinzione dei due rami della medicina pubblica, igiene cioè e polizia medica,

non potrei rinunziarvi perchè è consacrata dall'uso.

Io non sollevo più, come già feci, la questione se debbano ambedue accumularsi nel Ministro dell'Interno, ma esprimo solo la mia convinzione che in un Codice, ove la chiarezza è di piena necessità, questo accumulamento dei due rami venga nettamente dichiarato nel primo articolo per le ragioni già enunciate.

Quanto alla *esclusività*, mantengo la mia opinione che essa trovisi in contraddizione con altri articoli della legge, e noto che l'onorevole Relatore non ha risposto categoricamente alla mia obbiezione ricavata dagli articoli 4 e 7 nei quali i Prefetti e Sindaci *ordinano ed eseguono in casi urgenti*, e possono poi supporre urgenti anche quelli che veramente non lo sono; ora ripeto, in questi casi, il Prefetto e il Sindaco ordinano ed eseguono; e perciò il Ministro non è esclusivo, ma divide il suo potere con altri.

Quanto poi all'art. 19 non si tratta già di un solo caso, ce n'è un secondo, che è quello dei titoli (cosa che può sorgere spesso), di nazionali ed esteri, i quali con diplomi esteri desiderano esercitare nel Regno.

Anche in questo il Consiglio superiore ha voto deliberativo.

L'onorevole Relatore risponde che ai Consigli conferisce l'autorità il Ministro; questa autorità è una emanazione di quella del Ministro; ma se il Ministro può essere sorgente di questa emanazione per il caso di verificare i diplomi, perchè non lo potrebbe essere per tutti i casi che si riferiscono alla pubblica igiene? Perchè in alcuni casi il Ministro trasfonde in qualche modo la sua autorità ai Consigli, in altri casi non lo può fare? La questione della responsabilità allora è finita! In questo caso il Ministro rinunzia alla sua autorità; riconosce il decreto del Consiglio, perchè non può fare altrimenti. Non veggo affatto questa differenza. E poi questi *reclami contro le deliberazioni dei Consigli sanitari provinciali* comprendono niente meno che tutta l'igiene pubblica; imperocchè, quali sono le attribuzioni del Consiglio sanitario provinciale? Sono quelle di discutere in tutti gli oggetti d'igiene pubblica; per cui se il Consiglio provinciale emana un giudizio, e la parte interessata non l'accetta, e ricorre al Consiglio superiore, il Consiglio superiore fa il suo de-

creto di propri autorità. Io domando qui, dov'è la responsabilità del Ministro?

Vi è poi contraddizione anche riguardo ad un altro articolo relativo al bestiame. Faccio questo caso: in una provincia, per esempio, un coltivatore vuol far venire dei bovi dall'Ungheria o dalle steppe della Russia; domanda il permesso al Consiglio sanitario provinciale. Questo lo nega, perchè sappiamo che nelle steppe della Russia appunto, la peste bovina è indigena. La parte interessata ricorre al Consiglio superiore. Il Consiglio superiore, riflettendo che il tempo che s'impiega dai bovi per venire fino ai confini del Regno supera il periodo di incubazione del contagio, ed allontana perciò ogni pericolo di epizoozia, ne permette l'ingresso; quantunque in altro articolo del Codice la facoltà di vietare, e perciò anche di ammettere l'ingresso del bestiame, sia attribuita al Ministro.

Pregherei dunque la onorevole Commissione di studiare un poco meglio questa questione, tanto più che si tratta di Codice e che si può dar luogo ad appigli, a dispute; ogni parola quindi deve essere pesata. Qui ci sono delle contraddizioni, ci sono delle antinomie.

Io aveva dunque proposto, e questo mi pare che si dovesse almeno discutere, di fare qualche cambiamento nel primo comma, e liberarci così da ogni altra questione, dicendo: « il governo della sanità pubblica e dell'esercizio dei vari rami dell'arte salutare viene esercitato dal Ministro dell'Interno. » Con questa espressione noi possiamo evitare molte questioni, e poi non cadiamo in contraddizione, perchè, nel modo con cui è espresso questo primo comma, a me pare che la contraddizione esista.

Se m'inganno desidero di esser chiarito; ma infine mi pare che il primo articolo debba essere uno dei più importanti, perchè vi si stabilisce l'autorità del Ministro.

Del resto su questo io non potrei veramente cedere; è troppo chiaro che vi sono dei casi in cui il Ministro divide il suo potere con altri, col Prefetto e col Consiglio; e la legge ve lo dice.

Vi sono due articoli, di cui uno riguarda il Prefetto ed il Sindaco, l'altro riguarda il Consiglio superiore che decreta, e decreta in tutti i casi in cui il Consiglio sanitario provinciale, espresse un giudizio che non è accettato; e, quando la polizia medica e l'igiene pubblica

prenderanno uno sviluppo, questi casi saranno frequentissimi.

Si vorrà mettere una fabbrica nuova: si deve decidere se è salubre od insalubre; il Consiglio provinciale la giudica insalubre, e non la ammette. Si ricorre al Consiglio superiore; questi l'ammette e decreta.

Ora, dove sta più la responsabilità ministeriale, sulla quale l'onor. Relatore e l'onor. Ministro si sono appoggiati nelle precedenti discussioni per distruggere il mio sistema della competenza, che è fondato sulla giustizia?

Pregherei dunque che mi si desse qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Se ella fa un emendamento o una nuova proposta, abbia la compiacenza di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore MAGGIORANI. Desidererei udire prima qualche spiegazione e qualche schiarimento dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Senatore Maggiorani ha mosso diverse questioni circa l'articolo 1° di questo progetto. Dopo un'avvertenza riguardo all'uso di una piuttosto che di altra espressione, di che dirò in appresso, egli considerava il significato più o meno esteso che possa avere la denominazione di sanità pubblica, e chiedeva se, secondo l'intendimento della Commissione e del Governo, per sanità pubblica s'intenda solamente l'igiene, o se questa comprenda anche l'esercizio dell'arte salutare. Egli reputa inoltre che l'avverbio *esclusivamente*, che si trova nel primo articolo, sia in contraddizione con altre disposizioni del Codice sanitario, le quali stabiliscono che la tutela della sanità pubblica sarebbe anche esercitata da altri funzionari, come dal Consiglio superiore, e in alcuni casi dal Prefetto.

La prima questione, quella cioè se sia più propria la parola *governa*, anzichè la parola *tutela*, è una questione filologica. A me pare che l'una equivalga press'a poco all'altra, nè sia, del resto, cosa abbastanza rilevante da farci sopra una discussione. Se ho a dire il mio debole avviso a questo riguardo, mi pare che la parola *tutela* abbia un significato più ampio, più generale, e direi anche più proprio che la parola *governa*. A me pare che con la parola *governa* s'intenda specialmente il *conservare* lo

stato attuale delle cose, laddove con la *tutela* s'indica pure il *miglioramento* di tale stato, cioè la facoltà di dare quei provvedimenti, i quali possano in qualche guisa non solo conservare, ma ancora migliorare lo stato presente di cose. Ma, in sostanza, sia che si adopero l'una, sia che si usi l'altra parola, non ne viene nè accresciuta, nè scemata l'autorità del Governo; e però mi sembra che l'onorevole Senatore Maggiorani, riguardo a questa sua prima avvertenza, non dovrebbe insistere.

D'altra parte, la parola « *tutela* » è una espressione ormai accettata e che già si trova in tutte le leggi, in tutti i regolamenti che riguardano la sanità pubblica; e il Senatore Maggiorani sa meglio di me quanto la consuetudine invalsa abbia forza per la intelligenza delle cose.

Circa al significato da darsi alle parole: *sanità pubblica*, io stimo che questa è una espressione generica, la quale comprende tutto ciò che riguarda la conservazione della sanità, cioè l'igiene e l'esercizio dell'arte salutare, in quanto possano influire sulla sanità pubblica. L'esercizio, se si vuol considerare dal lato scientifico, non entra al certo per nulla in questo Codice; ma se mai, per causa di abuso o d'ille-gale esercizio, potesse essere richiamato al dovere chi ne sia colpevole, certo per questa parte anche l'esercizio va compreso nel Codice sanitario, e lo dev'essere, perchè altrimenti ne verrebbe danno alle condizioni sanitarie; ma ciò rientra sempre nella denominazione generica della espressione: *sanità pubblica*.

Certamente la polizia medica, l'onorevole Maggiorani m'insegna che si estende molto più oltre; ma non parmi che torni qui opportuna la proposta sostituzione delle parole: *igiene e polizia medica*, a quelle di *sanità pubblica*. Perchè col nome di polizia medica, introdotto in questo Codice, parrebbe che questo volesse ancora ingerirsi di quella parte dell'esercizio che non gli spetta, e che spetta invece ai tribunali, o anche, come in molti luoghi, alle facoltà, alle corporazioni mediche. Di questo veramente il proposto Codice non fa parola, e a me pare che a ragione non se ne occupi.

Veniamo al terzo appunto, cioè all'uso della parola *esclusivamente*, laddove fu posta. Non dirò che sia necessario quest'avverbio. Nel progetto ministeriale non ci era; ma non mi pare poi che implichi contraddizione per ciò solo

che, in altri articoli del Codice sanitario, alcune attribuzioni, alcune facoltà, sieno deferite ad altri funzionarii come i Consigli superiori e i Prefetti.

L'onorevole Senatore Maggiorani ben sa che in una legge, come nei trattati, si stabiliscono le massime generali alle quali si coordina tutta la materia del testo, ma ciò non esclude che poi vi si pongano delle eccezioni. Alla massima stabilita si potrebbe qui aggiugnere: « salvo i casi di cui agli articoli ecc. »; ma ciò s'intende da sè, ed è quindi affatto inutile, poichè le eccezioni sono poscia specificate nel Codice stesso.

Questa parola potrebbe poi avere un'altro significato, quello cioè di affermare che al solo Ministro dell'Interno, non ad un altro, spetta l'incarico di tutelare la sanità pubblica.

Come chesia, io non mi oppongo a che questa parola venga cancellata, se così piace al Senato: non la veggo assolutamente necessaria; ma non mi pare, ripeto, che implichi tutte quelle contraddizioni che vi ha notate l'onorevole Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani insiste nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Veramente le parole dell'onorev. Presidente del Consiglio non mi hanno persuaso, in ispecie riguardo all'avverbio *esclusivamente*: mi pare che sia in contraddizione con altri articoli.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io avrei altro modo di esprimere lo stesso concetto, ma non toglierei la parola *esclusivamente*, perchè al solo Ministro dell'Interno la tutela della salute pubblica è affidata non come un diritto, ma come un dovere. Egli ha l'obbligo di tutelarla. In tutti i Governi succedono talora discussioni di competenza in questioni sanitarie tra il Ministro della Guerra ed il Ministro dell'Interno, e si è voluto evitare questo, col dire che, ogniquale volta si tratta di questioni generali di sanità pubblica, colui che è in obbligo di provvedere e di ottenere l'unità dei provvedimenti è il solo Ministro dell'Interno, non quello della Guerra, non quello della Marina che qualche volta potrebbero disputargliene la competenza.

Per queste ragioni si deve mantenere la parola *esclusivamente*, perchè togliendola non resta ben chiarito questo concetto.

È la pratica dei contrasti che avvengono negli affari di pubblica sanità, quella che ha ispirato l'articolo del progetto ministeriale senza veruna eccezione.

Alla Commissione parve meglio dire *esclusivamente*, per esprimere il medesimo concetto, forse io credo in un modo più proprio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Maggiorani ad inviare il suo emendamento alla Presidenza.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel presentare questo emendamento, rispondo all'onorevole Cannizzaro che sarebbe in contraddizione anche con questo principio, perchè la sanità militare non è compresa. Dunque la parola *esclusivamente* non ha luogo nemmeno da questo lato; per conseguenza è un concetto che non ha il suo fondamento nella verità.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento che propone il Signor Senatore Maggiorani:

« Il Governo della Sanità pubblica, non escluso l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare viene esercitato dal Ministro dell'Interno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Se nessuno domanda più la parola, sull'articolo primo....

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io ho ancora altra proposta da fare sul primo articolo.

Nel 3° comma si dice:

« Il Ministro, i Prefetti e Sotto-Prefetti possono nominare Commissioni, ispettori e delegati temporanei per eseguire ispezioni sanitarie e vigilare determinati servizi nell'interesse della sanità pubblica. »

Come ebbi già l'onore di dire nella seduta precedente, e secondo anche le speranze che mi aveva fatto concepire l'onorevole Relatore, che si sarebbe pensato a questi ispettori, i quali per me non dovrebbero essere temporanei, ritorno su questo argomento.

Mi pare della più grande importanza di avere

sempre degli agenti che vedano, vegolino, verifichino, ispezionino, investighino.

La macchina sanitaria altrimenti non può agire, e questi ispettori debbono essere permanenti, perchè i bisogni della sanità pubblica sono perenni. Ogni giorno può accadere un inconveniente.

Io sono stato 20 anni ispettore sanitario, quando esercitavasi un'ispezione sanitaria per le droghe e medicinali. Io andava quasi ogni giorno alla Dogana ad esaminare le droghe medicinali, e più di una volta mi è accaduto di rimandare delle casse, per esempio, di china, la quale era di cattiva qualità.

Il vero concetto dell'igiene è di usare un regime preventivo, poichè quando è accaduto lo sconcio, è troppo tardi; allora si può curare, ma non prevenire.

Dunque ripeto che gl'ispettori debbono essere permanenti, non temporanei, e che verifichino sulla faccia del luogo, se la legge sanitaria viene osservata o violata.

Prego il Senato a volersi occupare di questo argomento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi duole assai di dover contraddire le opinioni dell'onorevole Maggiorani, anche su questo argomento. A me pare che difficilmente si potrebbe raggiungere lo scopo lodevolissimo ch'egli si propone, con lo stabilire degli ispettori, i quali abbiano, si può dire, unicamente, l'incarico d'ispezionare, e sotto la dipendenza dei prefetti e del Consiglio di sanità, debbano fare le loro ispezioni periodiche o saltuarie, come meglio sarebbe indicato. A me pare, dico, che difficilmente si raggiungerebbe lo scopo di tutelar meglio in tal modo la sanità pubblica. Con ispettori invece, i quali fossero designati di mano in mano, secondo i casi ed i luoghi, mi sembra più facile il provvedere all'uopo, giacchè evidentemente è difficilissimo poter trovare in ogni Provincia un medico, che, per quanto fosse valente, si trovasse in grado di dare un giudizio su tutti i rami della sanità pubblica; che fosse in grado, per esempio, d'ispezionare un paese travagliato, o dall'epizoozia, o dal cholera, o dal tifo petecchiale; che fosse in grado di determinare, per qualunque malattia si manifestasse in date località, da quali cagioni provenga; che visitasse tutte le farmacie, e potesse raggua-

gliare con precisione intorno alla qualità delle droghe e de' medicamenti che somministrano. È chiaro che per ciascuno di questi rami si richiede una speciale capacità ne'singoli incaricati; e quindi ci vorrebbero tanti ispettori quanti sono i rami dell'arte salutare.

Certo sarebbe una cosa bellissima; certo che la sanità pubblica ne avrebbe grande vantaggio; ma possiamo noi proporre di creare un personale stabile così numeroso, e che certamente dovrebbe esser largamente retribuito in proporzione dell'ingegno, degli studi, della sua condizione sociale?

D'altra parte poi, non si raggiunge lo stesso scopo, quando si lascia ai Consigli provinciali e al Prefetto la facoltà di deputare alle visite ora l'uno ora l'altro dei membri del Consiglio superiore, o anche altri esercenti l'arte salutare, a seconda delle speciali cognizioni dei visitatori, e della loro particolare valentia piuttosto nell'uno che nell'altro ramo?

Del resto, non bisogna poi credere che sieno tanto frequenti cotesti casi di minaccia alla salute pubblica, da dover continuamente tenere in giro degli Ispettori. Per buona sorte la generale sanità non si trova fra noi in così tristi condizioni. — Se avvengono di quando in quando dei casi gravi di epidemia, di epizoozia, si deve all'uopo provvedere; ma, fortunatamente, questi casi sono eccezionali, e credo perciò che praticamente vi si provvegga assai meglio col sistema proposto dal Governo e dalla Commissione, con quello cioè di Ispettori non stabili, e che vengono eletti secondo i bisogni e secondo la diversa natura de' casi, che non col nominare degl'Ispettori stabili.

Per queste considerazioni, son dolente di non potermi accostare alla proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani. Nutro per altro la fiducia che nel corso di questa discussione potrò aver la ventura di trovarmi con lui d'accordo su altri punti; di che sarei veramente lieto.

Senatore MAGGIORANI. Mi è permesso di rispondere?.....

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore MAGGIORANI. Come al signor Ministro duole di non potersi accostare alla mia opinione, così a me duole grandemente che egli abbia un'idea così svantaggiosa de' medici italiani. Io credo che in Italia potrebbero trovarsi persone capaci di eseguire tali ispezioni, le quali sono state già in vigore nel Veneto, senza

che alcuno ne abbia lamentato il difetto o la incapacità. È noto che la macchina sanitaria in Inghilterra è affidata in gran parte a questi delegati di pubblica sanità, e che ogni giorno più se ne sente il vantaggio.

Quanto poi alle malattie epidemiche ed alle epizoozie, la verifica e la denuncia di esse spetta al medico condotto ed al veterinario, e perciò l'obbiezione dedotta dalla possibile incapacità degli ispettori nel riconoscerle, non ha fondamento. Nemmeno potrei rimaner contento alla promessa del « si farà quando ne sorge il bisogno. » Allorchè il danno è avvenuto, quando una famiglia è stata avvelenata, o qualunque infrazione della legge sanitaria abbia indotto lo sviluppo di qualche malattia e che l'ispettore vada a verificare il danno avvenuto, ciò non reca alcun sollievo a chi l'ha toccato. Se poi si tratta di una questione di bilancio, se il signor Ministro dicesse che tale istituzione non si può fare, stante le nostre poco floride condizioni finanziarie, in tal caso io mi taccio, ma senza essere persuaso che si possa fare a meno degli ispettori in una buona organizzazione sanitaria.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io non posso contraddire l'onorevole prof. Maggiorani, quando egli dice che nell'ordinamento delle autorità sanitarie vi dovranno essere Ispettori tecnici permanenti. Son convinto che vi saranno. Sono quindi d'accordo col Senatore Maggiorani nel campo, direi, teoretico. Riguardo però alla pratica fo a lui considerare che questa è la prima volta che il potere legislativo nostro è chiamato ad occuparsi seriamente di pubblica igiene, e questo Codice può considerarsi come il primo nostro saggio in questo nuovo campo. Per ora la pubblica opinione non sente ancora il bisogno degli ispettori stabili, da noi sotto varia forma proposti.

Quindi, io per ora non insisto, per un certo senso pratico. Ho però piena fiducia che una volta che il paese si porrà all'opera nel campo della pubblica igiene, s'incomincerà dal provare gli ispettori temporanei, poi si estenderà la durata del loro ufficio e a poco a poco si giungerà ad avere gli ispettori permanenti; non so invero se per Decreti Reali o per legge, ma certamente per effetto della pubblica opinione che sarà allora convinta della loro utilità. Ma

per ora, per quanto insistiamo, non li introdurremo in questa legge, poichè la loro utilità è creduta soltanto da pochi che precorrono la pubblica opinione.

Per queste ragioni, io dividendo l'opinione del Senatore Maggiorani che in un assetto definitivo sanitario, sieno indispensabili degli ispettori stabili, pur non ostante non mi associo alla sua idea di farne un emendamento, credendo piuttosto opportuno, che il saggio si faccia per mezzo di questi ispettori temporanei, aspettando dalla applicazione della legge e dai bisogni che essa dimostrerà la trasformazione dei temporanei in permanenti.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Senatore Maggiorani nel suo emendamento?

Senatore MAGGIORANI. Io non vorrei espormi ad una terza ripulsa.

Risponderò solo all'onorevole Senatore Cannizzaro, che io ho parlato finora perchè credeva sempre che questo Codice dovesse essere una cosa seria; ma una volta che mi si dice che questo non è che un saggio, una prova, colla speranza di far meglio in appresso, allora io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani avendo ritirato il suo emendamento, rimane solo a votarsi l'articolo primo del quale si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

« Art. 1. La tutela della sanità pubblica appartiene esclusivamente al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Prefetti, ai Sotto-Prefetti ed ai Sindaci.

» Nell'esercizio di questa tutela il Ministero è assistito da un Consiglio sanitario superiore; i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, i Sotto-Prefetti da Consigli sanitari di Circondario, e i Sindaci da Consigli sanitari municipali e dai Medici condotti.

» Il Ministro, i Prefetti e Sotto-Prefetti possono nominare Commissioni, Ispettori e Delegati temporanei per eseguire ispezioni sanitarie e vigilare determinati servizi nell'interesse della sanità pubblica. »

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica

amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno.

» Egli presiede il Consiglio sanitario superiore, sottopone al suo esame tutte le questioni nelle quali deve esser sentito ai termini della presente Legge e tutte le altre sulle quali crede opportuno averne il parere, e dà tutti i provvedimenti amministrativi d'interesse generale e le istruzioni per l'applicazione della Legge presente.

» Il solo Ministro dell'Interno ha facoltà:

a) Di decretare e revocare le quarantene cui possono andar soggette, all'approdo nel Regno, le provenienze marittime e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità pubblica da qualunque parte possa venir compromessa;

b) Di vietare la introduzione del bestiame dai confini esteri nell'interno del Regno in occasione di epizoozie;

c) Di annullare i Regolamenti d'igiene pubblica approvati dalle Deputazioni provinciali nei casi e nel modo prescritto dall'articolo 138 della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. « A tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la Sanità pubblica del Regno. » Io domando: gli atti della milizia di terra a chi spettano? Nel tutto c'è la parte. So che la marina ha ceduto in gran parte le attribuzioni sanitarie al Ministro dell'Interno, ma per le milizie di terra, non ignoro se siasi fatto lo stesso. Io dico: se nel tutto entra la parte, qui dovrebbero esser comprese anche le milizie di terra.

Si dica allora: « eccettuate le milizie di terra; » insomma si faccia la debita eccezione, perchè il tutto non ammette eccezione.

Questa è la prima osservazione che volevo fare. Ne faccio una seconda. Torno qui a vedere che si parla dell'introduzione del bestiame. Ho addotto l'esempio che il Consiglio provinciale la vieta, e l'ammette il Consiglio superiore: il Consiglio superiore decreta quasi fosse un tribunale di Appello. Il Consiglio provinciale dunque ha detto no, il Consiglio superiore dice sì, ed il Ministro deve eseguire; questa è una contraddizione manifesta.

PRESIDENTE. Fa ella qualche proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non faccio che esporre la mia opinione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parmi che l'onorevole Senatore Maggiorani prenda un abbaglio, nel credere che la tutela della sanità pubblica, per quel che riguarda la Marina, sia passata alla dipendenza del Ministero dell'Interno. Conviene distinguere: è passato alla dipendenza del Ministero dell'Interno quello che concerne la tutela della sanità pubblica marittima, per tutte le provenienze; ma non già per quel che riguarda propriamente il Ministero della Marina. Questo Ministero, quanto alle attribuzioni di sanità del proprio personale, è nelle stesse condizioni del Ministero della Guerra: entrambi essi provvedono al servizio della loro propria sanità, come a cosa direi privata ed interna, sotto la dipendenza immediata dei loro capi, siccome avverrebbe per un collegio, per una prigione, e via dicendo. Il capo di quel servizio, di quell'amministrazione, ha la responsabilità, la tutela della sanità; il che non toglie però, che, se mai per condizioni morbose particolari di alcuni luoghi, di qualche stabilimento appartenente all'uno o all'altro di questi Ministeri, minacciasse di diffondersi alcuna malattia che potesse diventar pericolosa alla sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e il Ministro dell'Interno non abbiano diritto d'intervenire. Ma, rispetto ai provvedimenti igienici che i Ministri della Guerra e della Marina vogliono e debbano prendere nell'interesse dell'esercito e della Marina, questi provvedimenti sono esclusivamente affidati a questi due Ministeri; essi soli hanno il diritto e il dovere di tutelare le buone condizioni di salute dei propri soldati, e dei propri marinari.

Ecco in che senso va intesa la restrizione: per tutto il resto, la sanità pubblica è sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno, e i provvedimenti sanitari, in generale, devono essere presi da questo Ministero, sentito prima il Consiglio superiore di sanità. In tal guisa va spiegata la prima parte dell'articolo secondo, dove dice:

« Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno » perchè non è considerato come *sanità pubblica* quel che riguarda il servizio interno

di questi stabilimenti che sono soggetti ai Ministri della Guerra e della Marina.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Poichè nessuno più chiede la parola su questo articolo, stimo opportuno di fare qualche avvertenza rispetto a due punti, cioè riguardo al capoverso segnato con la lettera *b*, dove si parla « di vietare la introduzione del bestiame dai confini esteri nell'interno del Regno in occasione di epizoozie. »

Io osservo qui, che vi è pure la necessità di vietare l'introduzione non solo del bestiame, ma anche di altri oggetti, come, per esempio, delle pelli, delle lane e altre simili materie, ogni qual volta si stimi che possano essere infette. Avvi motivo di temere che in virtù dell'adagio; *inclusio unius exclusio alterius*, col dar per legge la sola facoltà di proibire l'introduzione del bestiame, si tolga quella di proibire la importazione di altre materie non meno pericolose.

E però tornerebbe meglio, o sopprimere quella parte dell'articolo, oppure comprendervi altre materie che possano e debbano essere vietate, quando si voglia prendere una precauzione veramente efficace da impedir la diffusione delle malattie epidemiche. Ove si volesse sopprimere, la facoltà del Governo rimarrebbe inclusa in quella espressione molto generica, che si trova nel capoverso lettera *a*, dove dopo essersi detto: « di decretare e revocare le quarantene cui possono andare soggette all'approdo nel Regno le provenienze marittime, » si soggiunge: « e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità pubblica da qualunque parte possa venir compromessa. »

Togliendo il capoverso indicato colla lettera *b*, che è quello in cui si parla di vietare l'introduzione del bestiame, è evidente che la facoltà di proibire l'introduzione del bestiame e di altre materie, rimarrebbe inclusa nella espressione generica anzidetta. Se poi si volesse conservare il capoverso *b*, allora proporrei che si dicesse: « di vietare l'introduzione del bestiame, delle pelli, delle lane, dei cenci, e di ogni altra materia sospetta d'infezione. » Allora vi si comprenderebbe tutto quello che occorre. Per me, sono affatto indifferente che il Se-

nato approvi l'una o l'altra di queste due proposizioni.

Giacchè ho la parola, vorrei inoltre pregare la Commissione a dirmi perchè venne soppresso l'ultimo capoverso, quello indicato colla lettera *d*, cioè di *tenere la corrispondenza coi Regi Consoli all'estero per gli atti sanitari, giusta gli articoli 102 e 292 del Regolamento sul servizio consolare approvato col Decreto Reale del 7 giugno 1866, N. 2996.*

Forse la Commissione lo sopprime perchè non reputa necessario che venga stabilita con legge la facoltà pel Ministro dell'Interno, di poter tenere corrispondenza coi Regi Consoli all'estero; ma osservo a tal riguardo, che, siccome questi funzionari non dipendono dal Ministro dell'Interno, ma da quello degli Affari Esteri, e che d'altra parte è necessario che questi funzionari sieno grandemente solleciti e puntuali a dar le opportune notizie concernenti la sanità pubblica dei paesi contermini all'Italia; quindi perchè il Ministro dell'Interno abbia all'uopo tutta l'autorità voluta sovra impiegati che non dipendono immediatamente da esso, forse non è inopportuno di sancirlo per legge. Mi conforta in quest'opinione l'aver veduto che in tutte le leggi di sanità pubblica, avvi una simile disposizione; che se per un lato si può sostenere a buon fondamento costituzionale e giuridico, che, siccome ciascun Ministro fa parte del Governo, così tutti i funzionari del Governo, a qualunque dicastero appartengano, debbano ubbidire eziandio a quello dell'Interno; d'altro lato, si può temere che i funzionari non dipendenti direttamente da un Ministro, non si curino abbastanza delle raccomandazioni, degli ordini che da esso ricevano, o almeno, non le adempiano con tutta la sollecitudine che può essere richiesta, massime in sì rilevante argomento.

Laonde, trattandosi di una materia così delicata come quella della sanità pubblica, che l'indugio di sole 24 ore a dar la notizia dell'esplosione di una malattia epidemica o contagiosa, può essere di gravissimo pregiudizio, è bene che i funzionari sappiano che per questa parte dipendono dal Ministro dell'Interno; che sono responsabili davanti a lui, e, soprattutto, dinanzi alla legge, la quale è assai più autorevole di qualsivoglia atto emanante dal solo potere esecutivo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dopo le parole espresse dal signor Ministro dell'Interno, la Commissione si riserva di esaminare questi due paragrafi; tanto quello che si riferisce alla lettera *b*, quanto quello che è nel progetto ministeriale alla lettera *d*, e che la Commissione del Senato credè di sopprimere, perchè le pareva che il signor Ministro dell'Interno, col Regolamento del 7 giugno 1866, avesse facoltà di potere direttamente o indirettamente avere la sua corrispondenza; ma la Commissione, come ho detto, si riserva di prendere nuovamente in esame quei due paragrafi.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io raccomanderei alla Commissione la soppressione del paragrafo *b* suggerita dal signor Ministro dell'Interno, perchè veramente non mi sembra che sia bene di prescrivere la quarantena per le provenienze marittime, e di non ammetterla affatto per le provenienze di terra.

Certamente, per le provenienze di terra, tutti sappiamo che non si possono adottare le stesse cautele che per le marittime; ma si possono dare dei casi nei quali forse non sarebbe male di fermare ad una stazione di frontiera le provenienze di un paese finitimo, dove si fosse sviluppato il cholera e di assoggettarle a qualche quarantena.

Io non credo sia necessario di farne parola espressamente, ma non vorrei escludere del tutto il caso.

Ora, quando si sopprimesse il paragrafo *b* ed al paragrafo *a* si desse tutta quella larga estensione di significato alla quale ha accennato il signor Ministro dell'Interno, si intenderebbe compresa la facoltà di stabilire delle quarantene anche per le provenienze di terra.

Perciò, dacchè la Commissione deve riesaminare gli articoli accennati, io le raccomanderei di prendere in considerazione questa mia osservazione.

Senatore B0, *Regio Commissario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Regio Commissario*. La questione accennata dall'onor. Senatore Amari è gravissima e venne già discussa in tutti i Congressi sanitari: se si potessero, cioè, stabilire misure contumaciali determinate anche per le provenienze di terra.

In principio, siccome le malattie non mutano di natura, arrivino per parte di mare o per parte di terra, parrebbe che, teoreticamente considerata, l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Amari, dovesse ammettersi, e quindi avessero ad assoggettarsi alle medesime misure contumaciali le provenienze tanto di terra quanto di mare. La quistione venne agitata anche ultimamente in America; ma veramente coloro che in teoria ammettono la parità di trattamento, venuti poi all'applicazione pratica, hanno trovato ch'essa non poteva assolutamente adottarsi per le provenienze di terra; e se potesse aver luogo, bisognerebbe stabilire cordoni o altri mezzi d'isolamento, che negli Stati civili, e specialmente colle rapide comunicazioni che esistono fra i paesi finitimi, si rendono impossibili. Invece, per le provenienze di mare non abbiamo questi ostacoli, nè esiste quest'ordine contumaciale. Di più, per queste abbiamo trattati con le potenze marittime, onde non abbiano luogo diversi trattamenti da compromettere la salute pubblica, o pure danneggiare il commercio e la navigazione, senza corrispondente utilità. Oltre ciò, per le provenienze marittime non si presentano i pericoli che si temono e gli inconvenienti che si verificano quando si tratta di vietare le comunicazioni interne.

Per le provenienze marittime peraltro la cosa cambia aspetto: si parla sempre di provenienze da paesi ove regnano malattie endemiche, per esempio la febbre gialla.

Così per altre forme di malattie, in primo luogo per la peste, poi per molte altre che provengono da paesi molto lontani e ordinariamente per via di mare, non vi è pericolo, che prima di esser messi in libera pratica sieno accadute comunicazioni. Invece le provenienze dalla parte di terra, da paesi finitimi che hanno estesa relazione col nostro, non presentano garanzia di un perfetto isolamento.

Signori, i cordoni sanitari che erano tanto accreditati presso le antiche Magistrature, che furono adottati più volte dall'Italia e dalla Germania, oggi non si applicano più. La storia c'insegna che questi avevano recato immenso danno ai paesi ne' quali erano stabiliti, senza una utilità corrispondente.

La teoria dell'isolamento è tale che se un anello della catena si rompe, tutte le misure contumaciali perdono la loro efficacia, e perciò

non si può ottenere quell'isolamento che abbiamo se trattasi di una nave, la quale può paragonarsi ad un'isola in mezzo al mare, e che possiamo sorvegliare attentamente, onde impedirvi qualsiasi comunicazione.

A parer mio dunque, il comma dell'articolo che si vorrebbe sopprimere, deve essere mantenuto colle attribuzioni che vi sono concesse al Ministro.

Di più, la contumacia stabilita per legge dev'essere sempre chiaramente determinata; ed interessa molto la navigazione ed il commercio che si sappia quali sono le misure precise di isolamento che si vogliono adottare riguardo alle provenienze per via di mare. Queste misure che debbono prendersi per quelle dalla parte di terra, quando un paese presso i confini è affetto da una malattia, non si possono sempre facilmente determinare e molto meno mettere in pratica.

Oltre di questi, vi sono molti altri argomenti che non credo opportuno esporre in questo momento al Senato, riserbandomi a farlo quando nel corso della discussione si parlerà della sanità marittima.

Pertanto una delle cose più importanti nel sistema sanitario è questa: che il Ministro, cioè, abbia, nei casi determinati dalla legge, l'attribuzione di provvedere mediante ordinanze di quarantena, anche sotto il rapporto delle nostre relazioni internazionali.

Io prego pertanto il Senato a conservare l'articolo tal quale è proposto nel progetto ministeriale.

Senatore BURCI, *Relatore*. Pregherei il signor Presidente a voler domandare al Senatore Amari se mantiene le sue osservazioni dopo il discorso dell'onorevole Commissario Regio.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Ho domandato la parola appunto per dire che io mantengo le mie osservazioni.

Certamente io non voglio mettere al pari il trattamento delle provenienze per mare con quelle di terra: io comprendo benissimo la difficoltà che vi sarebbe ad isolare i paesi infetti, quando sono vicini alle nostre frontiere; ma dall'altra parte faccio osservare che io non ho proposto di aggiungere nulla, non ho detto punto di modificare l'articolo nel senso che invece di sole *provenienze marittime*, si scri-

vesse *terrestri e marittime*. Io voglio lasciare indeterminata al Ministro la facoltà di potere, dietro l'avviso del Consiglio superiore, adottare ogni misura necessaria a tutelare la sanità pubblica da qualunque parte essa possa venire compromessa, non trovando il pericolo cui accennava io, tanto ipotetico, quanto pare lo ravvisi l'onorevole Commissario Regio.

Si può dare il caso dello sviluppo del cholera in un paese finitimo, oppure a capo di una ferrovia straniera ch'entra nel nostro territorio; e perchè vorremmo noi assolutamente precluderci la via di stabilire alcuni giorni di quarantena sia per gli uomini, sia per le merci?

Io non dico che questa quarantena si stabilisca per massima; ma non vorrei nemmeno che la si escludesse come avverrebbe se a questo articolo si desse il significato che le dà il signor Commissario Regio. A me pare che, sopprimendo o modificando il paragrafo il quale parla più propriamente dell'introduzione degli animali e degli oggetti che potessero venire per via di terra, sia bene si lasci quella larga facoltà al Ministro di prendere ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica.

E veramente, io non saprei comprendere perchè si debba, per esempio, proibire l'introduzione delle lane, provenienti da un paese infetto da epizoozia, e non si debba poi vietare quella di altri oggetti sospetti di contagio, i quali vengano per via di terra da un paese infetto di cholera. Io credo meglio di stare alle generalità in guisa che quando la scienza e la pratica nostra ovvero delle nazioni estere mostrerà l'utilità di qualche provvedimento di questo genere, noi possiamo avere la facoltà di prescrivere la contumacia per la via di terra senza che ci si possa fare alcuna opposizione, allegando i principii ammessi nella nostra legge.

Senatore BO, *Regio Commissario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BO, *Regio Commissario*. Io debbo spiegare al Senatore Amari il mio concetto. Non voglio certamente che dal lato di terra non si prenda alcuna misura sanitaria, lo che non si potrebbe sostenere. Il Ministro dell'Interno, nel primo comma di questo articolo, ha facoltà di prendere qualunque misura contro la introduzione di materie che possono trasmettere germi di malattie da qualunque parte esse provengano. Ho detto solo che uno dei più importanti atti del Governo è

quello di regolare le quarantene riguardo alle provenienze di mare, atto che ha un carattere internazionale, perchè è legato alle nostre relazioni colle potenze estere marittime, e serve di base alla reciprocità con esse dei trattamenti contumaciali. Ma non ho mai messo in dubbio, non ho mai inteso, nè posso intendere che se si trattasse di una epizoozia ai confini, o di altra malattia trasmissibile, non si possano adottare anche dalla parte di terra certe misure, non però identiche a quelle che sono stabilite per le provenienze di via di mare, credendone impossibile l'applicazione pratica ai confini di terra.

Forse io non sono riuscito ad esprimere chiaramente il mio concetto; peraltro credo non sia inopportuno, parlando delle attribuzioni del Ministro, l'accennare, per prima, la più importante, quella cioè di ordinare le quarantene; e tant'è vero che questo è un atto di grande entità che in alcuni Stati non è solo il Ministro dell'Interno che le ordina, ma tutti i membri del Consiglio della Corona sono in corpo chiamati a decidere, quando si debba prendere questa misura, e quali ne debbano essere la durata e le condizioni. In questi casi si tratta di fatti positivi e ben determinati, e di disposizioni che facilmente possono essere poste in pratica. Per la via di terra vi sono invece, come diceva, grandi difficoltà, e talora l'impossibilità assoluta di adottare misure analoghe. Ai confini di terra, per stabilire un lazzeretto, bisogna isolare per un tratto considerevole i luoghi in cui si tengono in contumacia i passeggeri e le merci che non devono essere introdotte in pratica.

Spero che il Senatore Amari, si chiamerà soddisfatto di queste mie spiegazioni, le quali, senza entrare nel merito dell'argomento, tendono solo ad indurre il Senato ad ammettere la conservazione del comma relativo, come trovasi nel progetto ministeriale.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Sono lietissimo di trovarmi d'accordo con un uomo di tanta esperienza come è l'onorevole Senatore Bo, Regio Commissario; ripeto poi che a me piaceva la soppressione di quell'articolo, perchè lasciava larga facoltà al Ministro dell'Interno di potere adottare ed estendere, quando l'avesse creduto opportuno e conveniente, quelle misure sani-

tarie anche alle provenienze per la via di terra, ben diverse dalle marittime. Aggiungo poi che io ho messo un po' di calore in questa discussione, perchè, quantunque non medico, ho sventuratamente fatto triste esperienza di questo fatto; giacchè per una combinazione di circostanze nel 1837, quando Palermo fu assalita dal cholera, io mi trovai alla direzione degli affari sanitari in tutta la Sicilia. Allora io vidi, per dir così, camminare il cholera per la Sicilia sulla carta geografica. Molti paesi i quali presero il partito, che certamente non si può ammettere in tutti i casi, il partito, dico, di fare uno strettissimo cordone sanitario e di tirare schioppettate contro chi lo violava, questi furono esenti dal flagello. Fra questi posso citarvi Acireale e Messina, la quale ebbe più tardi il cholera, ma ne fu completamente libera nel 1837.

È stata la ricordanza di cotesti fatti quella che mi ha mosso a sostenere pertinacemente il partito che raccomando ora alla Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che siamo d'accordo con la Commissione, che per ora si sospenda la deliberazione su questo articolo per dar tempo alla Commissione stessa di esaminare le diverse proposte fatte, e poi lunedì poterne riferire al Senato.

L'argomento è grave, e bisogna ponderarlo ben bene, massime rispetto alla proibizione di alcune piuttosto che di altre produzioni da introdursi nel Regno. Ciò tocca anche i trattati internazionali; e in questa materia delicatissima convien procedere con tutti i riguardi possibili. Perciò mi pare molto savia la proposta dell'onorevole Relatore della Commissione, che si sospenda la deliberazione e si prenda a nuovo esame quest'articolo.

PRESIDENTE. Rimanendo in sospenso la votazione di questo 2° articolo si passa alla discussione dell'art. 3. Se ne dà lettura.

« Art. 3. Il Ministro dell'Interno pubblica alla fine d'ogni biennio una relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io veramente non posso trattenermi dal salutare con gioia la proclamazione di quest'obbligo gravissimo imposto al

Ministro capo del servizio sanitario, di pubblicare una relazione biennale sullo Stato e le vicende della pubblica salute, nel Regno; primo, perchè così saranno date al pubblico ed ai cultori della pubblica igiene le informazioni per giudicare l'operato del Ministero; secondo perchè sarà così costretto il Ministero ad estendere ed allargare il personale tecnico di questo ramo di servizio; e quella statistica che il professore Senatore Maggiorani desiderava, nascerà da sè per fatto indispensabile dell'adozione di quest'articolo; nasceranno anche quelle inchieste sanitarie da me accennate; giacchè l'onorevole Ministro non potrà fare una relazione senza tutti gli elementi statistici e i dati che li rischiarino, e senza le persone che lavorino per questa statistica, e raccolgano, discutano, analizzino questi dati statistici.

Quest'articolo adunque comprende la statistica medica che si svilupperà, tanto quanto le cognizioni del paese lo permetteranno e quanto il Ministero metterà della buona volontà nel promuovere questa parte di studio.

Quest'articolo di legge sarà più utile che qualsiasi altra prescrizione; e gioverà ai cultori della pubblica igiene, sì perchè troveranno impieghi nel Ministero dell'Interno che di essi abbisognerà per soddisfare i suoi impegni, o sì perchè la pubblica igiene essendo una scienza applicata, non si potrà studiare senza far ricorso a dati che non si possono raccogliere dai privati, ma solo dalla pubblica Autorità.

Dunque, come dissi, saluto con gioia la proclamazione di quest'obbligo del Ministero, non dubitando che in Italia sarà adempiuto scrupolosamente e produrrà quei frutti che ho accennato.

Colgo pure quest'opportunità per prendere atto della promessa fatta dall'onorevole Ministro dell'Interno, di riordinare veramente quella che comunemente chiamasi *divisione sanitaria*, e che con una felicissima espressione egli stesso l'altro giorno denominò *ufficio tecnico sanitario*; espressione che desidererei fosse conservata in luogo di quella di *divisione sanitaria*.

Prendo atto, dico, di questa promessa perchè è una necessaria conseguenza di quest'obbligo imposto al Ministro dell'Interno di seguire giorno per giorno tutto l'andamento della salute pubblica del Regno, raccogliendo e discutendo quegli elementi che saranno forniti dalle

Province, e spero che questa promessa sarà al più presto e con amore attuata.

Nell'organizzare quest'Ufficio tecnico, io desidererei di raccomandare all'onorevole signor Ministro, che siccome questo compito esigerà certamente molto lavoro, non essendo argomento di poca importanza, voglia far procedere allo studio degli ordinamenti amministrativi stranieri così in Germania come in Inghilterra ed in Francia. L'ordinamento di quest'ultimo Stato è abbastanza conosciuto; e soprattutto voglia fare studiare l'incastro del personale tecnico nell'amministrazione; questa specie di connessione intima che vi è tra gli uomini tecnici e gli amministratori, in guisa che non fanno che un corpo unico. Gradirei, ripeto, che l'onorevole signor Ministro dovendo organizzare quest'importante ufficio raccogliesse per mezzo di visite o corrispondenze, informazioni dettagliate per poter conoscere quello che si fa in questo ramo di servizio negli altri paesi. Io faccio questa raccomandazione non perchè desideri che si copino servilmente gli altrui sistemi, ma al semplice fine di tener conto dell'esperienza altrui per poter fare un ordinamento che sia atto a soddisfare anche al desiderio dell'onorevole Senatore Maggiorani, giacchè l'ordinamento di quest'ufficio tecnico sanitario, conterrà entro di sé quei tali ispettori, almeno centrali, che egli desiderava.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, pongo ai voti l'articolo, rileggendolo tutto.
(Vedi sopra.)

Senatore BO, *Regio Commissario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BO, *Regio Commissario*. Io credo che il periodo di due anni di tempo, di cui parla l'articolo, accordati al Ministro dell'Interno per presentare un'esposizione delle condizioni sanitarie del Regno a S. M., sia troppo breve.

Per fare questa esposizione, bisogna raccogliere molti e svariati elementi, raccogliarli dai Comuni, dalle Province, dagli uffici sanitari del Regno tanto provinciali quanto di Circondario, e persino dai medici condotti; insomma tutto questo lavoro esige tempo e pazienza, onde riesca assolutamente completo, e nulla lasci a desiderare.

Per conseguenza, io proporrei l'aumento di un anno, e così, nell'articolo 3° alle parole: « alla

fine di un *biennio* » si sostituissero le seguenti: « alla fine di un *triennio*. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta l'aumento del tempo proposto dal Senatore Bo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 3 colla modificazione introdotta dal Regio Commissario e accettata dalla Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al Capo III, di cui si dà lettura:

Dei Prefetti.

« Art. 4. I Prefetti :

a) Vegliano sulla sanità pubblica in tutto il territorio della loro Provincia e fanno osservare le leggi e i regolamenti sanitari ;

b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario interessante la sanità pubblica, ed in attesa di superiori disposizioni, ordinano, e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di somma urgenza, che oltrepassano le proprie attribuzioni, nei soli casi in cui l'aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità ;

c) Sottopongono a Consiglio sanitario provinciale le questioni concernenti la sanità pubblica nella Provincia, sulle quali deve essere per legge sentito il parere, e su tutte le altre sulle quali credano opportuno di richiederlo ;

d) Alla fine di ogni anno compilano un rapporto statistico sulle condizioni sanitarie della loro Provincia, e dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio sanitario provinciale, lo trasmettono al Ministro dell'Interno colle osservazioni del Consiglio ;

e) Esercitano tutte le altre attribuzioni che siano loro conferite da speciali leggi e regolamenti nell'interesse della sanità pubblica. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il seguito della discussione è rimandato a lunedì col seguente ordine del giorno:

Al tocco, riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge concernente la costruzione

di un secondo bacino di carenaggio nell'Arsenal militare marittimo di Venezia.

Alle 2 seduta pubblica per il seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).